

## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 112 del 02/10/2003

## TAR PUGLIA II SEZIONE LECCENOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Sig. Ammaturo Antonio c/o Comune di Torre S. Susanna.

Con ordinanza N. 761/2003, resa nella C.C. del 3-09-2003 nel ricorso n. 1707/03, la II Sezione del TAR per la Puglia, Sezione di Lecce, ha ordinato ad AMMATURO Antonio 11ntegrazione del contraddittorio nei confronti "di tutti gli altri soggetti inclusi nella graduatoria impugnata' a mezzo notifica per pubblici proclami, rinviando per l'istruttoria all'udienza del 12.11.2003.

AMMATURO Antonio, il quale è stato illegittimamente escluso dalla graduatoria definitiva per l'assegnazione di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) ai sensi della L.R. 20.12.1984 n. 54, impugna con ricorso n. 1707/03, la graduatoria definitiva per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P. nel Comune di Torre S. Susanna in pubblicazione presso l'Albo Pretorio del Comune di Torre S. Susanna dalla data del 15/07/2003 al 15.08.2003.

Il Signor AMMATURO rappresenta che, in data 29.10.2001 presentava domanda al Comune di Torre S. Susanna, rubricata al n.106954 di protocollo avente ad oggetto l'assegnazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (E. R. P.) ai sensi della L.R. 54/1984; che veniva pubblicata nell'albo del Comune di Torre S. Susanna in data 15-07-2003, la graduatoria definitiva; che dalla graduatoria emergeva la sua esclusione ai sensi dell'art. 2, lett. C) della L.R. 54/1984; che egli, al contrario, ha pieno diritto alla assegnazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) godendo di un punteggio complessivo di 12 (dodici) punti così da trovarsi in graduatoria al primo posto; che tutte le circostanze poste a fondamento della richiesta di assegnazione erano state esattamente indicate dal ricorrente nella domanda presentata il 29.10.2001 e dalla documentazione ad essa allegata; che la esclusione del ricorrente è infondata poiché egli, pur risultando nudo proprietario di un immobile urbano sito in Torre S. Susanna alla Via Pio X n. 12/A al piano I° (in catasto al foglio 28, particella 672 Sub.2), non ha alcuna disponibilità dello stesso poiché assegnato definitivamente dal Tribunale di Brindisi con sentenza n. 802198 del 25-11-1998 alla Signora PINTO Maria Pompea, sua ex moglie, che tuttora lo occupa; ed inoltre, pur intendendo utilizzare l'altra parte dell'immobile (in catasto al foglio 28, particella 672 Sub.5) essa, poiché estesa appena 29 mg è assolutamente inadeguata al suo nucleo famigliare; che tale circostanza veniva resa comunque nota dal ricorrente mediante l'inoltro al Comune di Torre S, Susanna di documentazione integrativa del 7-01-2003, rubricata al n. 12291 di protocollo. Conclude pertanto per l'annullamento previa sospensione dell'esecuzione della graduatoria definitiva per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P., relativa al bando di concorso integrativo n. 3/2001, nel Comune di Torre S. Susanna in pubblicazione presso l'Albo Pretorio del Comune di Torre S. Susanna dalla data del 15-07-2003.

L'antescritta notifica è diretta a tutti i soggetti inclusi nella graduatoria impugnata che vede al 1° posto il Signor PRETE Salvatore ed all'ultimo (n. 4911) la Signora MELES Anna.

Avv. Raffaele Missere